



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione n°10 in data 09-04-2019

OGGETTO	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019.
---------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi **nove** del mese di **aprile** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari e a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei seguenti Signori:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DAL ZILIO MAURO	Presente	SARTORI STEFANIA	Presente
DAL BIANCO ALBERTO	Presente	ARRIGONI FRANCO	Presente
FEDALTO FABRIZIO	Presente	MANTINI ELIO	Presente
CROSATO RENZO	Presente	FRANCHETTO GIANLUCA	Presente
DURIGON IVANO	Presente	BRUNELLO DINO	Presente
BRUNELLO ENNIO	Presente	BERTELLI DANTE	Presente
FAVARO LUCIANO	Assente		

Presenti 12 Assenti 1

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori esterni Soligo Nadia e Da Forno Isabella.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vicesegretario Comunale Dr.ssa PIOVAN PATRIZIA.

Il Presidente Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:

DAL BIANCO ALBERTO

FEDALTO FABRIZIO

BRUNELLO DINO

e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26 settembre 2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze nn. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23 luglio 2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei "servizi di interesse economico generale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, "Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC s.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a. dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)";
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che "La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari";

RICHIAMATO:

- l'art. 4 TUSP *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis ...

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;

- l'art. 2, in base al quale sono:

“h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”;

TENUTO CONTO:

- della deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”... omissis ... “Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...”* (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);
- della deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” ... omissis ... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo*

il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;

RILEVATO CHE:

- la società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di *“holding pura”* ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 D.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni *“in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete”* (art. 5, comma 1, dello statuto);
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;
- la holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

CONSIDERATO CHE:

- il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”*;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- la medesima Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono *“servizi di interesse generale”*;
- in particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:
 - Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
 - Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
 - Seven Center S.r.l. quota dell’85% (in liquidazione);
 - Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch’essa in liquidazione);
- oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.;

- nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Ascotrade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che *“La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”*;

VALUTATE le partecipazioni dell’Ente nel Gruppo Asco Holding S.p.a. alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza CDS si evidenzia che:

1) per quanto concerne il gruppo Ascopiave s.p.a:

- la holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate;
- per quanto ciò, esima da qualunque analisi ulteriore, in ogni caso, anche volendo applicare i parametri TUSP all’attività del gruppo Ascopiave (attività che lo si ripete è in deroga al TUSP), comunque tale attività è coerente con il TUSP;
- per quanto riguarda la distribuzione gas, che Ascopiave svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge, e sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:
 - a) la società opera territorialmente sull’intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;
 - b) la società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell’ente, nel settore delle infrastrutturazione di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un’area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione ;
- per quanto concerne Ascotrade e più in generale le società partecipate da Ascopiave che svolgono attività di fornitura energetica:
 - in quanto controllata da Ascopiave s.p.a.(quotata in borsa) Ascotrade s.p.a. come le altre partecipate è estranea al TUSP: art. 1 TUSP *“5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate”* art. 24 *“2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*. Essendo la partecipazione in Ascotrade s.p.a.(attraverso Ascopiave s.p.a.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUSP;
 - la partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato dal *“La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo,*

senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura". Si aggiunge a tale considerazione;

- sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, che Ascotrade s.p.a. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco Holding s.p.a. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni;
- sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave s.p.a. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, in tema di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessità per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune. Il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento del

l

l'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, secondo il criterio indicato, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Ascotrade potrà anche essere ceduta. Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico (Veritas, che è una esco, e BIM Piave Nuove Energie, che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni);

- tali attività inerenti al risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il mercato non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato locale non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità;
- per quanto concerne BIM Piave Nuove Energie s.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci (il consorzio che ha la maggior parte delle quote vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP;

2) per quanto concerne Asco TLC s.p.a.:

essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding s.p.a. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermato che: *"In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica"*. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore

convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:

a) con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni del Codice (Art. 3 comma 2 D. lgs n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse generale) svolge con difficoltà, specie in aree non urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;

b) il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco Holding s.p.a. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave s.p.a. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC s.p.a. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC s.p.a.;

3) per quanto concerne Asco Holding:

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding s.p.a. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società –la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta 526 dipendenti) – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Asco Holding oggi in assenza di personale e solo con i contratti di service svolge un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

SOTTOLINEATO CHE:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding s.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di

predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLC s.p.a., oppure per cedere interamente tale società;

- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding s.p.a. dovrà predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTI:

- l'atto di ricognizione e piano di revisione delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017, allegato "B" alla stessa delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18 luglio 2018 con la quale sono state approvate le modifiche statutarie di Asco Holding S.p.a. e la bozza del nuovo statuto di Asco Holding S.p.a. poi deliberato in sede di Assemblea straordinaria della società in data 23 luglio 2018;
- il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18 dicembre 2018;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, di confermare e di integrare, per le parti non innovate con la presente deliberazione, i suddetti piani di revisione ordinario e straordinario delle partecipazioni societarie;

PRECISATO ulteriormente che sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che il presente sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso in data 29.03.2019 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'allegato "D";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del settore economico finanziario;

VISTI:

- gli art. art. 42 e 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato da D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017;

CON VOTAZIONE, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

- Consiglieri presenti:	n.	12
- Favorevoli:	n.	8
- Contrari:	n.	4 (Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca, Brunello Dino, Bertelli Dante)
- Astenuti:	n.	0
- Votanti	n.	12

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, ad integrazione del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017, le schede concernenti la ricognizione e la revisione straordinaria della partecipazione diretta dell'Ente in Asco Holding S.p.A. che vengono allegate sub "B" "al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che l'atto di ricognizione e il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017 con la presente deliberazione è confermato per le parti non innovate e non incompatibili;
4. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del TUSP ad integrazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2018, le schede concernenti la ricognizione e la revisione ordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente nel Gruppo Asco Holding S.p.A. che vengono allegate sub "C" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO che l'atto di razionalizzazione periodica e il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2018 con la presente deliberazione è confermato per le parti non innovative e non incompatibili;
6. DI INTEGRARE con il presente atto, per quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, i piani di revisione sopra citati redatti ai sensi degli art. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016;
7. DI CONFERMARE la partecipazione in Asco Holding S.p.A. e di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della medesima società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, avviando interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. affinché sia implementato l'iter societario volto ad adottare un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nelle citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)*";
8. DI RAFFORZARE la capacità operativa di Asco Holding S.p.A. e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;
9. DI MANTENERE la partecipazione in Ascopiave S.p.A. (anche con riferimento alle sue partecipate), in quanto gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015,. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale. Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale e alle esigenze di approvvigionamento locale;

10. DI DARE LUOGO entro il 2021, con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A., sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:
- a) per la parte infrastrutture, al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;
 - b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società comprensiva di traffico e infrastruttura;
11. DI PROVVEDERE a trasmettere la presente deliberazione alla società Asco Holding S.p.A.;
12. DI DARE ATTO che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento sia necessario, al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, che questo Ente comunichi al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
13. DI DARE ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 29.03.2019 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. B), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato "D";
14. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
15. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.S.P.;
16. DI DARE ATTO che la presente delibera sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune.

INDI, stante l'urgenza di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

- Consiglieri presenti:	n.	12	
- Favorevoli:	n.	8	
- Contrari:	n.	4	(Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca, Brunello Dino, Bertelli Dante)
- Astenuti:	n.	0	
- Votanti	n.	12	

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
DAL ZILIO MAURO**

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL Vicesegretario Comunale
Dr.ssa PIOVAN PATRIZIA**

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Punto n. 4 all'ordine del giorno:

“MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019”.

SINDACO: Passo la parola al Capogruppo Arrigoni.

CONS. ARRIGONI FRANCO: Con sentenza n. 578/2019 il Consiglio di Stato, in Sezione V[^], ha rigettato gli appelli avverso alle sentenze del TAR Veneto nei confronti di alcuni Comuni con motivazioni differenti dal giudizio espresso dal TAR stesso. Per il Consiglio di Stato, la vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni non sono servizi di interesse generale, ma di carattere puramente commerciale, mentre rientra nei servizi di interesse generale l'attività di distribuzione del gas. Altresì, stabilisce che la modestia delle quote possedute dai Comuni – Quinto ha l'1,01% - riflette una debolezza nell'espressione del voto in fase assembleare, può essere posto rimedio a tutto ciò - e questo lo stabilisce il Consiglio di Stato - la stipulazione di adeguati patti parasociali, ovvero anche la previsione negli atti costitutivi della società di un organo speciale o assemblea speciale come previsto dall'art. 2376 del Codice Civile.

Questo Comune ha sempre ritenuto utile e necessario mantenere le proprie azioni in quanto foriere di entrate annuali che permettono l'utilizzo di risorse altrimenti indisponibili. Ora, la società Plavisgas formata da soggetti privati e attuale detentore dell'8,61% delle quote, ha iniziato una battaglia legale con tutti o quasi tutti i Comuni aderenti alla Asco Holding, in quanto ha ritenuto non corretto la permanenza dei Comuni all'interno della società, perché in contrasto con la cosiddetta Legge Madia sulle partecipate.

Anche Quinto si è trovato coinvolto in vari procedimenti giudiziari da parte di Plavisgas, che sono il ricorso giudiziario al Capo dello Stato, il ricorso al Giudice Ordinario e un nuovo ricorso – e questo è appena arrivato, datato marzo – per il quale non ci siamo ancora costituiti davanti a TAR Veneto.

In questi ricorsi ci ha impugnato le deliberazioni consiliari con le quali abbiamo ritenuto di rimanere all'interno della Asco Holding motivando la stessa permanenza. Appare ovvio che Plavisgas sta tentando la scalata della società obbligando i Comuni a cedere le loro quote, considerando illegittima la presenza degli stessi all'interno della Holding; fra virgolette, una holding non interamente pubblica, ma anche partecipata da privati.

Con il presente atto, concertato da alcuni studi legali e dallo studio Quarneti e Borra, che sono i nostri Avvocati difensori, andiamo ad intervenire sui nostri precedenti deliberati esplicitando le ragioni per le quali ci siamo espressi in favore del mantenimento delle quote sempre nel rispetto della normativa statale e tenendo debitamente conto della sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2019. Grazie.

SINDACO: Grazie Arrigoni.

Se ci sono domande, prego Brunello.

CONS. BRUNELLO DINO: Più che domande, faccio una considerazione. Allora, premesso che la delibera che ci è stata consegnata e oggetto della discussione non ci sembra ancora completamente esaustiva a garantire in futuro il superamento di potenziali rischi di carattere legale e di ulteriori possibili, forse, inutili spese legali.

Considerato che, da parte dei legali sono state apportate nuove modifiche nel suo contenuto, anche questa sera abbiamo ricevuto una ulteriore documentazione che non ci consente chiaramente di dare un altro giudizio in merito, di conseguenza riteniamo che anche la vostra posizione sia prevalentemente di carattere politico. A seguito anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e come già avvenuto a riguardo nei Consigli Comunali del 2017 e 2018, il nostro voto sarà contrario. Grazie.

SINDACO: Mi sembra di capire che lei sarebbe per la vendita della società allora?

CONS. BRUNELLO DINO: Diciamo che non abbiamo chiarezza sul contenuto della delibera e l'abbiamo sostenuto anche in sede di riunione di Capigruppo facendo una considerazione che, intanto il contenuto è corposo e questo ci è stato dato questa sera, e non ci permette eventualmente di cambiare idea perché, si metta nei nostri panni, dovevamo leggere in dieci minuti questo malloppo qua. Quindi, non credo sia corretta una cosa del genere.

Anche se siamo minoranza, avremmo il desiderio di avere la documentazione, specialmente quella corposo un po' prima.

SINDACO: Prego Franco Arrigoni.

CONS. ARRIGONI FRANCO: Ci siamo già espressi nella riunione dei Capigruppo, in quella fase è stata consegnata una bozza che lei ha visto come tutti credo noi l'abbiamo vista, le premetto che questa deliberazione ricalca pari pari quella pozza lì e fra virgolette, come torno a ripetere quanto detto prima, "è una espressione di tre studi di Avvocati" e non sono gli ultimi arrivati. Fra di noi purtroppo non c'è nessuno che riesce in qualche modo a gestire una simile situazione, è ovvio che se qualcuno ci fa causa, ci resta solo una mera alternativa: difenderci.

Che i soldi siano quelli dei cittadini siamo tutti concordi, su questo non ci piove, l'intento di questo Comune è sempre stato quello di tenere le quote, perché alla fin fine, come ho già espresso in precedenza, un dividendo interessante ed estremamente importante, direi, è meglio che ce lo teniamo stretto.

Detto questo, c'è qualcuno che ovviamente non la pensa come noi, che dopo all'esterno venga vista come una mossa politica può anche darsi, ci sta, non c'è nessun problema, ci sono Sindaci di Destra e di Sinistra all'interno dell'Asco Holding, quindi ci sono ovviamente espressioni diverse e di natura diversa. Noi abbiamo ritenuto – e riteniamo – di confermare queste quote e cerchiamo di difenderci dalle cause che ci arrivano.

SINDACO: Grazie Arrigoni.

Ribadisco anch'io, la fermezza del nostro indirizzo è quello che la società rimanga pubblica, l'alternativa, la strada che hanno intrapreso dei colleghi, è quella di vendere la società. Consideriamo che per avere un servizio decoroso, è vero i dividendi, però noi dobbiamo guardare anche principalmente il servizio al cittadino.

Prego Mantini.

CONS. MANTINI ELIO: Sulla falsariga di Quinto Domani, ribadendo come nei precedenti Consigli che la società Asco, deve rimanere con una partecipazione a maggioranza pubblica, siamo convinti, come voi, perché produce servizi di interesse primario per i nostri Comuni, però visto la complessità del problema e le varie modalità che concorrono per la sua soluzione, avendo inoltre ricevuto la documentazione lo stesso giorno del Consiglio e non avendo il tempo sufficiente per approfondire la questione, vista la materia in oggetto, che richiede competenze specifiche in tema societario e giuridico, la nostra dichiarazione di voto è contrario. Grazie.

SINDACO: Grazie a voi.

Passiamo alla votazione.

Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Favorevoli: 8

Contrari: 4 (Brunello Dino, Bertelli Dante, Franchetto Gianluca, Mantini Elio)

Astenuti: 0

SINDACO: Favorevoli 8; contrari 4, Brunello Dino, Bertelli Dante, Franchetto Gianluca, Mantini Elio.

Per l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Favorevoli: 8

Contrari: 4 (Brunello Dino, Bertelli Dante, Franchetto Gianluca, Mantini Elio)

Astenuti: 0

SINDACO: Favorevoli 8; contrari 4, Brunello Dino, Dante Bertelli, Franchetto Gianluca, Mantini Elio.

Quinto punto all'ordine del giorno.

**ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX
ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 (REDATTO SULLA BASE DEL
MODELLO APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI CON
DELIBERAZIONE SEZ. AUTONOMIE N.
17/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo

ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 (REDATTO SULLA BASE DEL MODELLO APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE SEZ. AUTONOMIE N. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017).

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano

RESPONSABILE

Nome:

Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	04493420261	ACTT SERVIZI S.P.A.	2011	1,808318	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	1996	1,010422	Gestione partecipazioni dell'Ente	NO	NO	NO	SI
Dir_3	04498000266	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	2011	0,269608	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	NO	NO	NO	NO
Dir_4	03341820276	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	2001	0,000451	Gestione sistema idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti	NO	SI	SI	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
Ind_1	03400180273	Mobili e Immobili Veneziani Srl - Mive Srl in liquidazione dal 11/04/2014	2002	Veritas Spa	100,00	0,000451	Gestione e valorizzazione di immobili e partecipazioni.	NO	NO
Ind_2	03849350271	Veneziana Impianti Energie Rinnovabili Srl - Vier Srl	2008	Veritas Spa	100,00	0,000451	Gestione e realizzazione di impianti per la produzione e la vendita di energia termica ed elettrica generata da fonti rinnovabili.	NO	NO
Ind_3	03655880270	Data Rec Srl	2005	Veritas Spa	100,00	0,000451	Servizi di call center, recapito corrispondenza, recupero crediti e letture contatori a favore del Gruppo Veritas.	NO	NO
Ind_4	03216770275	Azienda Litoranea Servizi Ambientali Spa - Alisea Spa	2000	Veritas Spa	74,84	0,000338	Servizio integrato di igiene ambientale per i comuni soci, realizzazione e gestione discarica RSU di Jesolo.	NO	NO
Ind_5	03945090276	Sifagest Scarl	2009	Veritas Spa	64,40	0,00029	Gestione di impianti e infrastrutture, per conto del concessionario regionale SIFA Scpa, finalizzati al trattamento e depurazione dei reflui industriali provenienti dagli insediamenti di Porto Marghera.	NO	NO
Ind_6	83002690275	Ambiente Servizi Venezia Orientale Spa - Asvo Spa	1996	Veritas Spa	55,75	0,000251	Servizio integrato di igiene ambientale per i comuni soci e gestione post mortem della discarica rsu di Centa.	NO	NO
Ind_7	03071410272	Ecoprogetto Venezia Srl	1998	Veritas Spa Asvo Spa	72,09 22,91	0,000325 0,000103	Gestione industriale di impianti di trattamento rifiuti (RSU e assimilabili) e produzione di CDR/CSS.	NO NO	NO NO
Ind_8	03643900230	Eco-Ricicli Veritas Srl	2006	Veritas Spa Asvo Spa	74,71 6,00	0,000337 0,000027	Gestione industriale per la raccolta differenziata, la gestione di impianti per il trattamento delle frazioni differenziate e la commercializzazione dei materiali che ne derivano.	NO NO	NO NO
Ind_9	03380700272	Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva Fusina	2002	Veritas Spa Eco-Ricicli Veritas Srl	65,05 17,00	0,000293 0,000077	Bonifica e urbanizzazione dell'area ex Alcoa in Fusina, Marghera(Ve)	NO NO	NO NO
Ind_10	02261620278	Depuracque Servizi Srl	1987	Veritas Spa	20,00	0,00009	Trattamento rifiuti speciali e bonifiche industriali.	NO	NO
Ind_11	02560930279	Lecher Ricerche e Anallisi Srl	1991	Veritas Spa Depuracque Servizi Srl	50,00 50,00	0,000226 0,000226	Analisi di laboratorio, studi e ricerche, consulenze in materia ambientale.	NO NO	NO NO
Ind_12	03867440285	Amest Srl in liquidazione dal 13/12/2013	2004	Veritas Spa	43,46	0,000196	holding di partecipazione in società estera che gestisce discariche in Polonia.	NO	NO
Ind_13	03628140273	Sistema Integrato Fusina Ambiente Scpa - Sifa Scpa	2005	Veritas Spa Sifagest Scarl	30,00 3,33	0,000135 0,000015	Sviluppo e gestione del Progetto Integrato Fusina (P.I.F.); trattamento dei reflui polo industriale Marghera e delle acque di uso civile, recupero ambientale dell'area.	NO NO	NO NO

Ind_14	02997010273	Insula Spa	1997	Veritas Spa	24,73	0,000112	La società ha come oggetto sociale l'esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di Venezia e degli altri soci. La società cura la progettazione, l'ingegneria, la realizzazione e il coordinamento degli interventi; la gestione e l'amministrazione degli immobili di edilizia residenziale e le iniziative connesse alle politiche della residenza e degli immobili con finalità commerciali di proprietà o in gestione al Comune di Venezia.	NO	NO
Ind_15	02396850279	Venezia Informatica e Sistemi Spa - Venis Spa	1989	Veritas Spa	5,00	0,000023	La società ha per oggetto sociale la progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi. Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività.	NO	NO
Ind_16	03643820271	Porto Marghera Servizi Ingegneria Scarl	2005	Veritas Spa	18,00	0,000081	La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo. Ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di attività di studio, progettazione e direzione lavori prevalentemente in campo ambientale svolte direttamente e/o attraverso i propri soci.	NO	NO
Ind_17	94015190278	Consorzio Venezia Ricerche In liquidazione dal 19/01/2015	1989	Veritas Spa	15,77	0,000071	Integrazione risorse università, C.N.R., Parco Scientifico Tecnologico con quelle degli enti ed imprese consorziate per promuovere ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica ed il trasferimento di conoscenze.	NO	NO
Ind_18	04042120230	Viveracqua Scarl	2011	Veritas Spa	16,34	0,000074	Servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d).	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) dal livello immediatamente precedente.

Colonna F: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.


Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Il presente grafico è composto unicamente dalle società a partecipazione diretta in quanto, le società a partecipazione indiretta sono oggetto di ricognizione solo se detenute per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte dell'Ente. Il Comune di Quinto di Treviso non possiede partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ma esercita il controllo analogo, per il tramite di patti parasociali, della V.E.R.I.T.A.S. SPA. Tuttavia quest'ultima non è soggetta a razionalizzazione in quanto ha emesso strumenti finanziari, quotati in borsa prima del 31 dicembre 2015.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Pròv. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	9.984,00
Compensi componenti organo di controllo	14.311,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	17.215,00
2014	27.116,00
2013	20.276,00
2012	13.640,00
2011	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.129.893,00
2014	926.391,00
2013	1.168.064,00
FATTURATO MEDIO	1.074.782,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'ACTT SERVIZI SPA non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente. Per questo motivo, nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti L. 190/2014, approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2015 è stata stabilita la dismissione di tale quota societaria.

Azioni da intraprendere:

Il Comune di Quinto di Treviso sta procedendo il lungo percorso amministrativo che porterà alla liquidazione della quota societaria di ACTT SERVIZI SPA, avendo già dato mandato al Comune di Preganziol, come stabilito in assemblea societaria, di proseguire concretamente nella presentazione di tutta la documentazione necessaria per la conclusione di detto procedimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	ASCO HOLDING S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione partecipazioni dell'Ente	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 d.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);

Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)

Questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;

La holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16.

La Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono "servizi di interesse generale".

In particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
- Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
- Seven Center S.r.l. quota dell'85% (in liquidazione);
- Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);

Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Ascotrade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che "La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)**Denominazione società partecipata:** (b)**Tipo partecipazione:** (c)**Attività svolta:** (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.889,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

"Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)" deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG

Azioni da intraprendere:

Si ritiene che il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che "si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari".

Si ritiene quindi di avviare interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding affinché sia implementato l'iter societario volto ad adottare un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nelle citate sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)".

Di rafforzare la capacità operativa di Asco Holding s.p.a. e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci. Di mantenere la partecipazione in Ascopiave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), in quanto gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale. Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale e alle esigenze di approvvigionamento locale. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC s.p.a. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:

a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.

b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico - infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:

(a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';

(b) le attività svolte dalla M.O.M. SPA, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a);

(c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune, degli altri Comuni soci e della Provincia di Treviso;

(d) questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte dalla M.O.M. SPA; lo svolgimento di tali attività attraverso detta società è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.lgs. 175/2016);

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da M.O.M. SPA rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale, che comprendono le attività nel settore del trasporto pubblico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	587
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	122.053,00
2014	205.932,00
2013	21.067,00
2012	694.908,00
2011	

Importi in euro

Costo del personale (f)	24.832.738,00
Compensi amministratori	74.480,00
Compensi componenti organo di controllo	21.840,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	51.387.656,00
2014	52.617.952,00
2013	643.482,00
FATTURATO MEDIO	34.883.030,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La MOM SPA non rientra in nessuna delle condizioni per le quali è previsto obbligatoriamente un'azione di razionalizzazione in quanto in questi anni, a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2014, ha intrapreso diverse azioni finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, in particolare attraverso processi di fusione con altre società aventi il medesimo oggetto e operanti in territori limitrofi.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_4"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonchè in materia di servizi energetici (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali (emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati alla data del 14/11/2014), multiutility, che gestisce in house providing servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni Soci della Provincia di Venezia, negli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza cui sono preposti i relativi Consigli di Bacino; inoltre gestisce altri servizi pubblici per singoli Comuni, quali, ad esempio, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione del verde pubblico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2.105
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.648.279,00
2014	4.802.625,00
2013	3.160.635,00
2012	5.358.440,00
2011	3.950.401,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	114.950.763,00
Compensi amministratori	143.925,00
Compensi componenti organo di controllo	88.891,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	321.511.353,00
2014	326.759.159,00
2013	310.938.281,00
FATTURATO MEDIO	319.736.264,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016. Ciò si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4, comma 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. Inoltre la società è qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange - Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati. Pertanto il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_3	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	Diretta	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	0,269608	Le attività svolte dalla M.O.M. SPA, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità. Esse costituiscono finalità istituzionali precipe del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a). Questo ente non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte dalla M.O.M. SPA. La M.O.M. SPA non rientra in nessuna delle condizioni per le quali è previsto obbligatoriamente un'azione di razionalizzazione in quanto in questi anni, a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2014 ha intrapreso diverse azioni finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, in particolare attraverso processi di fusione con altre società aventi il medesimo oggetto e operanti in territori limitrofi.
Dir_4	Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	Diretta	La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizia in genere nonché in materia di servizi energetici (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).	0,000451	Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali (emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati alla data del 14/11/2014), multiutility, che gestisce in house providing servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni Soci della Provincia di Venezia, negli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza cui sono preposti i relativi Consigli di Bacino; inoltre gestisce altri servizi pubblici per singoli Comuni, quali, ad esempio, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici. La società non ricade in alcuna della ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In particolare svolge attività rientranti tra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4, c. 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. La società è qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange - Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati. Il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

A seguito della sentenza CDS si ritiene necessaria un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Inoltre si ritiene di provvedere all'assunzione di dipendenti in Asco Holding anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC s.p.a. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:

a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.

b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico - infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura. In relazione a Ascopiave si ritiene di provvedere al mantenimento delle quote societarie perché trattasi di società quotata.

Indicare le motivazioni:

Il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, dovrà essere incrementato a seguito della sentenza CDS. Tale rafforzamento di potere sarà possibile con una modifica statutaria necessaria per la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici. Tale scelta deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che "si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari". Si ritiene inoltre di rafforzare la capacità operativa di Asco Holding s.p.a. e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti in Asco Holding.

Indicare le modalità di attuazione:

Verranno avviate interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding affinché sia implementato l'iter societario volto ad adottare un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria.

Si chiederà all'assemblea di Asco Holding di provvedere all'assunzione di dipendenti anziché far ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci.

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **Quota di partecipazione detenuta:**

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'ACTT SERVIZI SPA non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente. Per questo motivo, nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti L. 190/2014, approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2015 è stata stabilita la dismissione di tali quote societarie.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

A seguito dell'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipazioni in ottemperanza al Piano approvato ai sensi della L. 190/2014, il Comune di Quinto di Treviso, unitamente ad altri Comuni interessati ha pubblicato un bando per la vendita delle quote societarie di ACTT SERVIZI SPA. Il bando è andato deserto e nessun acquirente ha dimostrato interesse nell'acquisto delle azioni di ACTT SERVIZI SPA. Per tale motivo è in atto una trattativa con l'Amministratore delegato della società in questione per la liquidazione delle quote societarie ai Comuni richiedenti.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la liquidazione delle quote societarie dell'ACTT SERVIZI SPA avvenga entro un anno dall'approvazione del presente atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono previsti risparmi in quanto non sono mai state effettuate erogazioni monetarie a favore di questa società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	Dir_2	ASCO HOLDING S.P.A.	1,010422	Un anno	NO
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_1	ACTT SERVIZI S.P.A.	1,808318	Un anno dall'approvazione del presente atto	NO
Fusione/Incorporazione					

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438980098
FAX *	043882096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	64.20
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "**Riferimento normativo società di diritto singolare**", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	704 (con riferimento all'intero gruppo Asco Holding SpA)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 72.587
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 71.941

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 27.354.325	€ 21.983.884	€ 22.243.547	€ 24.463.829	€ 17.419.429

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Numero dei dipendenti**", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "**Numero dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "**Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "**Approvazione bilancio**" e "**Risultato d'esercizio**", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 129.906	€ 18	€ 106.831
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	€ 25.975.657	€ 22.259.381	€ 21.646.381
C16) Altri proventi finanziari	€ 114.304	€ 130.556	€ 137.597
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	€ 1.895.183	€ 1.462.426	€ 1.280.022

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,010422%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **"Tipo di controllo"**, se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Descrizione dell'attività</p>	<p>La società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);</p> <p>Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)</p> <p>Questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;</p> <p>La holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16.</p> <p>La Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono “servizi di interesse generale”. In particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza); • Asco TLC S.p.A., quota del 91%; • Seven Center S.r.l. quota dell’85% (in liquidazione); • Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch’essa in liquidazione); <p>Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.</p> <p>Nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Ascotrade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che “La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”.</p>
<p>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾</p>	
<p>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</p>	<p>no</p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Un anno
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	si

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Note*</p>	<p>Si ritiene che il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici.</p> <p>Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”.</p> <p>Si ritiene quindi di avviare interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding affinché sia implementato l’iter societario volto ad adottare un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un’assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell’assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell’assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all’assemblea ordinaria - nelle citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto d indicare come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)”.</p> <p>Di rafforzare la capacità operativa di Asco Holding s.p.a. e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l’assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Di mantenere la partecipazione in Ascopiave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate) , in quanto gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull’intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l’interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale e alle esigenze di approvvigionamento locale,. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC s.p.a. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:</p> <p>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell’attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</p> <p>b. Per la parte traffico, all’eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell’intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura.</p>

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03916270261
Denominazione	ASCOPIAVE S.P.A.
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	si
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	si

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438980098
FAX *	043882096
Email *	info@ascopiave.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	35.22.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "**Riferimento normativo società di diritto singolare**", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	91
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 471.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 98.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 43.617.754	€ 33.699.756	€ 33.547.021	€ 43.628.329	€ 40.052.837

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **"Numero dei dipendenti"**, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al **"Numero dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **"Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **"Approvazione bilancio"** e **"Risultato d'esercizio"**, inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 61.732.301	€ 56.371.726	€ 75.765.706
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 12.087.934	€ 25.448.891	
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	61,562%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Descrizione dell'attività</p>	<p>Gestione reti del gas, vendita e distribuzione gas naturale</p> <p>La holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate. Per quanto ciò, esima da qualunque analisi ulteriore, in ogni caso, anche volendo applicare i parametri TUSP all'attività del gruppo Ascopiave (attività che lo si ripete è in deroga al TUSP), comunque tale attività è coerente con il TUSP. Per quanto riguarda la distribuzione gas, che Ascopiave svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge, e sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:</p> <p>a) la società opera territorialmente sull'intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;</p> <p>b) la società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutture di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione ;</p> <p>Per quanto concerne Ascotrade e più in generale le società partecipate da Ascopiave che svolgono attività di fornitura energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in quanto controllata da Ascopiave s.p.a.(quotata in borsa) Ascotrade s.p.a. come le altre partecipate è estranea al TUSP: art. 1 TUSP "5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate" art. 24 "2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Essendo la partecipazione in Ascotrade s.p.a.(attraverso Ascopiave s.p.a.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUSP; - la partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato dal "La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura". <p>Si aggiunge a tale considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, che Ascotrade s.p.a. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco Holding s.p.a. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni; - sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave s.p.a. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, in tema di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessità per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società
<p>FORMATO DEL PROVVEDIMENTO</p>	<p>operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune.</p> <p style="text-align: right;">57</p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	<p>Tale società è da ritenersi "quotata" in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera p) del T.U.S.P. e pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 5 dello stesso D.Lgs. 175/2016 non è soggetta a razionalizzazione.</p> <p>Il Comune ritiene di mantenere la partecipazione in Ascopiave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate) , in quanto gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. Per quanto concerne le indirette di Ascopiave il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento dell'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, secondo il criterio indicato, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Ascotrade potrà anche essere ceduta.</p>

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03553690268
Denominazione	ASCO TLC S.P.A.
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438402661
FAX *	0438403124
Email *	info@ascotlc.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	61.90
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "**Riferimento normativo società di diritto singolare**", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 30.100
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 15.496

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 2.071.749	€ 1.596.973	€ 1.670.746	€ 1.335.446	€ 983.146

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **"Numero dei dipendenti"**, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al **"Numero dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **"Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **"Approvazione bilancio"** e **"Risultato d'esercizio"**, inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.657.393	€ 8.834.181	€ 8.881.358
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 616	€ 7.916	
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	91,00%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **"Tipo di controllo"**, se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Descrizione dell'attività</p>	<p>Altre attività di telecomunicazione. Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico. Prestazioni di servizio di telefonia mobile.</p> <p>Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding s.p.a. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermato che: <i>"In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscono attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica"</i>. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:</p> <p>a) con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni del Codice (Art. 3 comma 2 D. lgs n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse generale) svolge con difficoltà, specie in aree non urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;</p> <p>b) il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco Holding s.p.a. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave s.p.a. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC s.p.a. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC s.p.a.</p>
<p>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾</p>	
<p>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</p>	<p>no</p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	<p>Si ritiene di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:</p> <p>a) per la parte infrastrutture, al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;</p> <p>b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società comprensiva di traffico e infrastruttura;</p>

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04020760262
Denominazione	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438907589
FAX *	0438842650
Email *	info@bpne.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	81.10.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "**Riferimento normativo società di diritto singolare**", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 1.614,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 26.704	€ 44.513	€ 13.774	€ 328.725	€ 194.471

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **"Numero dei dipendenti"**, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al **"Numero dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **"Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **"Approvazione bilancio"** e **"Risultato d'esercizio"**, inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 3.991.648	€ 3.523.837	€ 3.786.354
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 164.770	€ 65.647	€ 80.004
di cui Contributi in conto esercizio	€ 18.017	€ 10.696	€ 39.694

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	10,00%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “**Tipo di controllo**”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	<p>La società opera nel mercato della fornitura e gestione del calore a favore degli Enti locali soci del Consorzio Bim Piave Treviso o soci della Asco Holding Spa.</p> <p>Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il mercato non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un’offerta che il mercato locale non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità.</p> <p>BIM Piave Nuove Energie s.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all’80% verso i soci (il consorzio che ha la maggior parte delle quote vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP.</p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 19 DEL 29.03.2019

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019".

Il giorno 29.03.2019 il Revisore dei Conti SARRAGIOTO DR. GIANNI ha ricevuto la suddetta proposta di delibera consiliare per la quale l'organo di revisione deve rendere parere come previsto dall'art. 239, primo comma, lettera b) – numero 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Il Revisore Unico

- esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale con la quale l'Amministrazione Comunale intende approvare delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie al fine di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- considerato che la Responsabile del servizio finanziario ha espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Quinto di Treviso 29 marzo 2019

Il Revisore unico

Dr. Sarragioto Gianni

